Videosorveglianza sul luogo di lavoro: informativa per dipendenti e visitatori

Una bozza su due livelli per la videosorveglianza sul luogo di lavoro: il cartello all'ingresso e l'informativa completa, con che cosa verificare prima in Italia. Per il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio del personale o chi gestisce l'impresa e ha bisogno di una bozza di lavoro.

PER CHI

Edizione italiana. Per i datori di lavoro privati in Italia che usano telecamere sul luogo di lavoro e riprendono dipendenti, visitatori o entrambi, e per il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio del personale o chi gestisce l'impresa e redige l'informativa. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/cctv-employee-notice.html

NON COPERTO

Enti pubblici (si applicano altre basi giuridiche). Telecamere nascoste, bodycam, dashcam, telecamere con audio e telecamere intelligenti o con riconoscimento facciale. Telecamere per uso esclusivamente personale o domestico. Paesi diversi dall'Italia. L'informativa è in italiano: per lavoratori o visitatori che non lo comprendono serve una traduzione. Non confermato, quindi escluso: i moduli di autorizzazione dell'INL e il contenuto della nota INL n. 299 del 28 novembre 2017 sui sistemi antifurto; se il provvedimento del Garante del 2010 si applichi ancora per intero dopo il GDPR; il peso che i giudici attribuiscono alle circolari dell'INL.

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano consolidato su EUR-Lex, letto l'8 novembre 2026; legge 300/1970, art. 4, testo in vigore dall'8 ottobre 2016 (Normattiva, letto l'8 novembre 2026); Codice privacy, artt. 114 e 171, testo vigente su Normattiva (aggiornato all'atto pubblicato il 19 febbraio 2026); Linee guida EDPB 3/2019, versione 2.0 del 29 gennaio 2020, testo italiano; FAQ del Garante sulla videosorveglianza (pagina letta l'8 novembre 2026), provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, elenco DPIA (provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018), provvedimento del 28 maggio 2026 (doc. web 10259916); circolare INL n. 5 del 19 febbraio 2018

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

Come funziona questo documento

È una bozza di lavoro delle informazioni che il datore di lavoro fornisce quando usa telecamere (videosorveglianza) sul luogo di lavoro. Ha due livelli. Il primo livello è un cartello all'ingresso della zona ripresa. Il secondo livello è l'informativa completa, che contiene tutte le voci elencate dall'art. 13 del GDPR. Il GDPR è il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE. L'art. 13 indica che cosa va detto a una persona quando i dati che la riguardano sono raccolti presso di lei, e le telecamere raccolgono dati osservando.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce le autorità di protezione dei dati dell'UE, descrive questo approccio a livelli: *"le informazioni più importanti devono essere indicate sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 111).

Il documento ha tre parti: che cosa verificare prima ancora dell'informativa, il cartello e l'informativa completa. Le regole italiane sono in sezioni a parte.

Compila ogni campo tra parentesi graffe. Cancella le clausole che non si applicano e annota il motivo nei tuoi atti. Un'informativa non rende mai lecite riprese illecite.

Parte 1. Che cosa verificare prima di accendere le telecamere

Da verificare prima di accendere le telecamere

Il cartello e l'informativa da soli non bastano: non rendono lecita una videosorveglianza che non lo è. In Italia le telecamere dalle quali derivi anche la possibilità di controllare i lavoratori richiedono prima un accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Verifica inoltre se è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA, una valutazione scritta dei rischi ai sensi dell'art. 35 del GDPR). I dettagli seguono.

ITALIA

Italia: prima di accendere le telecamere

In Italia si applicano sia le norme sulla protezione dei dati sia quelle sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) fissa la regola lavoristica nell'art. 4. L'articolo è stato riscritto dal decreto legislativo (d.lgs.) 151/2015 (art. 23) e modificato di nuovo dal d.lgs. 185/2016; il testo qui sotto è quello in vigore dall'8 ottobre 2016 (Normattiva).

L'art. 4, comma 1, stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori *"possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale"* (legge 300/1970, art. 4, comma 1). Possono essere installati previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Se l'impresa ha unità produttive in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo serve l'autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) oppure, se le unità produttive rientrano nella competenza di più sedi territoriali, della sede centrale.

Il Codice privacy collega le due discipline. L'art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) recita per intero: *"Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300"* (Codice privacy, art. 114). In un provvedimento del 2026 il Garante per la protezione dei dati personali (il Garante) ha affermato che l'osservanza degli artt. 4 e 8 dello Statuto *"costituisce una condizione di liceità del trattamento"* (Garante, provvedimento del 28 maggio 2026, doc. web 10259916). La violazione dell'art. 4, comma 1, è anche un reato: l'art. 171 del Codice privacy rinvia alle sanzioni dell'art. 38 dello Statuto.

VOCE	CHE COSA DICE	SÌ	NO	?
Art. 4, comma 1, L. 300/1970 Statuto dei lavoratori, art. 4, comma 1	La finalità di ogni telecamera rientra tra le tre ammesse dalla legge: esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale.	☐	☐	☐
Art. 4, comma 1, L. 300/1970 Statuto dei lavoratori, art. 4, comma 1	È stato firmato un accordo collettivo con la RSU o le RSA (oppure, per imprese con unità in più province o regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), oppure l'INL ha autorizzato l'installazione. L'accordo o l'autorizzazione è agli atti con data e riferimento.	☐	☐	☐
Art. 4, comma 1; 2026/IT/146 Decisione su Fino 2026/IT/146	Le telecamere effettivamente installate (numero, posizione, visione da remoto) corrispondono a quanto consentito dall'accordo o dall'autorizzazione. Il Garante ha sanzionato un datore di lavoro le cui telecamere non corrispondevano a quanto concordato con i sindacati.	☐	☐	☐

VOCE	CHE COSA DICE	SÌ	NO	?
FAQ del Garante n. 16 Garante, FAQ sulla videosorveglianza	Sul luogo di lavoro le garanzie dell'art. 4 valgono anche per telecamere finte o spente, benché a queste non si applichi il GDPR perché non trattano dati. Il Garante precisa che nel contesto lavorativo *"trovano comunque applicazione le garanzie previste dall'art. 4 della l. 300/1970"* (FAQ del Garante sulla videosorveglianza, n. 16).	☐	☐	☐
Garante 2010, punto 4.1 Garante, provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010	Nessuna telecamera serve a verificare l'orario di lavoro o la diligenza, per esempio una telecamera puntata sul lettore dei badge. Il provvedimento del Garante del 2010 stabilisce che non devono essere effettuate riprese *"al fine di verificare l´osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell´orario di lavoro e la correttezza nell´esecuzione della prestazione lavorativa"* (Garante, provvedimento dell'8 aprile 2010, punto 4.1). Il provvedimento è anteriore al GDPR e alla riscrittura dell'art. 4 del 2015.	☐	☐	☐
Circolare INL 5/2018 INL, circolare n. 5/2018	La visione in diretta da remoto (per esempio dal telefono) si usa solo se l'accordo o l'autorizzazione lo consente. L'Ispettorato indica ai propri uffici che l'accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale *"deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati"* (circolare INL n. 5 del 19 febbraio 2018).	☐	☐	☐
Circolare INL 5/2018 INL, circolare n. 5/2018	Gli accessi alle registrazioni sono tracciati. La stessa circolare chiede la conservazione dei log di accesso *"per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi"* (circolare INL n. 5/2018).	☐	☐	☐
Circolare INL 5/2018 INL, circolare n. 5/2018	Sono compresi i luoghi all'aperto dove il personale lavora saltuariamente, come le zone di carico. La circolare riferisce che la giurisprudenza tende a includere anche i luoghi *"dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci)"* (circolare INL n. 5/2018).	☐	☐	☐
Elenco del Garante, voce 5 Garante, elenco DPIA (provvedimento n. 467/2018), voce 5	È stata fatta, o almeno valutata, una valutazione d'impatto. La voce 5 dell'elenco del Garante dei trattamenti che la richiedono riguarda i sistemi tecnologici sul lavoro, *"anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione"* (Garante, Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, voce 5), dai quali derivi la possibilità di un controllo a distanza dei dipendenti.	☐	☐	☐
Art. 4, comma 3, l. 300/1970 Statuto dei lavoratori, art. 4, comma 3	I lavoratori hanno ricevuto le informazioni della parte 3 prima dell'accensione delle telecamere, comprese le modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli (art. 4, comma 3).	☐	☐	☐

La circolare INL contiene indicazioni dell'Ispettorato ai propri uffici. Fino non ha verificato quale peso le attribuiscano i giudici.

Il Garante conferma inoltre che non serve alcun permesso dell'autorità per la privacy: *"Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi"* (FAQ del Garante n. 2). La liceità e la proporzionalità le valuta il titolare stesso.

Parte 2. Il primo livello: il cartello

Secondo l'EDPB il cartello va posizionato in modo che si riconosca la sorveglianza *"prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi)"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 113). Non serve indicare

l'esatta posizione della telecamera, purché sia chiaro quali zone sono riprese.

Quanto al contenuto, secondo l'EDPB il cartello dovrebbe comunicare *"le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 114). Il titolare del trattamento è l'organizzazione che decide perché e come si usano le telecamere. Il cartello deve anche dire dove si trova l'informativa completa. Va indicato sul cartello anche ciò che potrebbe sorprendere le persone, come la comunicazione delle immagini a terzi e il periodo di conservazione. Altrimenti, osserva l'EDPB, l'interessato *"dovrebbe poter confidare nel fatto che vi sia solo una sorveglianza in tempo reale"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 115).

Stampa il cartello qui sotto in formato A4 o più grande, collocalo prima della prima telecamera e aggiungi il simbolo della telecamera. Compila ogni campo. Togli la riga del responsabile della protezione dei dati solo se non ne è designato uno.

Area videosorvegliata

Quest'area è videosorvegliata.

Titolare del trattamento: NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO, TELEFONO O E-MAIL

Responsabile della protezione dei dati: NOME O RUOLO DEL RPD, E-MAIL

Finalità: FINALITÀ SPECIFICHE

Base giuridica: BASE GIURIDICA. Legittimo interesse: INTERESSE PERSEGUITO

Le registrazioni sono conservate per NUMERO ore e poi cancellate automaticamente, salvo che un episodio ne richieda la conservazione più lunga.

Le immagini possono essere comunicate a: DESTINATARI

È possibile accedere ai propri dati, chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e opporsi al trattamento, rivolgendosi a CONTATTO, nonché proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Informativa completa: DOVE SI TROVA L'INFORMATIVA COMPLETA

Esempi per il cartello: finalità come la protezione del magazzino da furti ed effrazioni; base giuridica come l'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR; interesse come la raccolta di prove in caso di furto; destinatari come le forze di polizia su richiesta o la nostra compagnia di assicurazione; l'informativa completa alla reception, nella bacheca all'ingresso o a un indirizzo web o codice QR.

> ITALIA
>
> ### Italia: il cartello
>
> Il Garante precisa che gli interessati *"devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in una zona videosorvegliata"* (FAQ del Garante n. 3) e che *"L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata"* (FAQ del Garante n. 4).
>
> Il Garante pubblica un modello semplificato di cartello, presentato come basato sulle Linee guida EDPB 3/2019 e collegato dalla FAQ n. 4. Le sue caselle sono: chi effettua la registrazione, i contatti del responsabile della protezione dei dati (se applicabile), per quanto tempo sono conservate le immagini, la finalità, a chi rivolgersi per accedere ai dati ed esercitare i diritti, e dove è disponibile l'informativa completa. Il cartello qui sopra copre ogni casella.
>
> Il provvedimento del Garante del 2010 aggiunge che il cartello deve restare *"chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno"* (Garante, provvedimento dell'8 aprile 2010, punto 3.1). In presenza di più telecamere possono servire più cartelli.

Che cosa deve contenere il secondo livello

L'informativa completa deve essere facile da raggiungere, per esempio alla reception o in un avviso affisso. Secondo l'EDPB *"Dovrebbe essere possibile accedere al secondo livello di informazioni senza entrare nell'area videosorvegliata"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 117) e, comunque siano fornite, le informazioni *"devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell'articolo 13 del RGPD"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 117). La parte 3 è questa informativa completa.

Parte 3. Il secondo livello: l'informativa completa

Ogni voce indica prima che cosa richiede l'art. 13 e che cosa scrivere, poi il testo della clausola. Il testo delle clausole si rivolge al lettore con il "Lei".

Titolo da stampare: Informativa sul trattamento dei dati personali: videosorveglianza presso NOME DELLA SEDE, per dipendenti e visitatori. Versione del DATA.

1. Chi è il titolare

L'art. 13, par. 1, lett. a) richiede *"l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento"*. Indica la denominazione dell'impresa (per esempio Impresa di esempio S.r.l.), l'indirizzo postale e un telefono o un'e-mail a cui qualcuno risponde. Indica il rappresentante nell'UE solo se il titolare ha sede fuori dall'UE.

1 Il titolare del trattamento per la videosorveglianza presso NOME E INDIRIZZO DELLA SEDE è DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO POSTALE, TELEFONO, E-MAIL.

Art. 13, par. 1, lett. a), GDPR

2. Il responsabile della protezione dei dati

L'art. 13, par. 1, lett. b) richiede *"i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile"*. Il responsabile della protezione dei dati (RPD, in inglese DPO) è la persona che l'organizzazione designa per consigliarla e sorvegliare il rispetto della normativa. Indica un contatto che raggiunga direttamente il RPD, non l'indirizzo dell'autorità di controllo.

2 Può contattare il nostro responsabile della protezione dei dati: NOME O RUOLO, INDIRIZZO POSTALE, E-MAIL.

Art. 13, par. 1, lett. b), GDPR

3. Finalità e base giuridica

L'art. 13, par. 1, lett. c) richiede *"le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento"*. Indica una finalità per ogni gruppo di telecamere, nel modo più preciso possibile. Secondo l'EDPB *"La semplice menzione di uno scopo di «sicurezza» o «per la vostra sicurezza» con riguardo alla videosorveglianza non è sufficientemente specifica"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 15). La base giuridica è la norma del GDPR che consente il trattamento; indica quella scelta nella tua valutazione.

3.1 Usiamo le telecamere per queste finalità: FINALITÀ 1; FINALITÀ 2. Le telecamere riprendono ZONE RIPRESE. Non riprendono ZONE ESCLUSE.

Art. 13, par. 1, lett. c), GDPR

Esempi: finalità come la protezione della merce in magazzino dai furti fuori dall'orario di apertura, o la protezione del personale alla cassa dalle rapine; zone riprese come l'ingresso, il parcheggio e il magazzino; zone escluse come spogliatoi, servizi igienici e sala pausa.

3.2 La base giuridica è BASE GIURIDICA.

Art. 13, par. 1, lett. c), e art. 6, par. 1, GDPR

Per esempio: art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR, il nostro legittimo interesse.

ITALIA

Italia: da aggiungere alla clausola sulle finalità

3.3 (IT) Le telecamere che possono riprendere anche i dipendenti sono state installate in base a ACCORDO SINDACALE O AUTORIZZAZIONE INL, CON DATA E RIFERIMENTO, come richiede l'art. 4, comma 1, della legge 300/1970.

Art. 4, comma 1, l. 300/1970; art. 114 Codice privacy

Indica l'accordo con le rappresentanze sindacali e la sua data, oppure l'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro con la sede, il numero di protocollo e la data.

4. Legittimi interessi

L'art. 13, par. 1, lett. d) si applica solo se la base giuridica è l'art. 6, par. 1, lett. f), il legittimo interesse. Richiede *"i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi"*. Descrivi l'interesse in modo più concreto della finalità, per esempio la dissuasione dai reati, l'accertamento di reati e la raccolta di prove, la prevenzione di furti, atti vandalici ed effrazioni.

4 I nostri legittimi interessi sono LEGITTIMI INTERESSI.

Art. 13, par. 1, lett. d), GDPR

Per esempio: dissuadere da furti ed effrazioni, e raccogliere prove in caso di reato o danno.

5. Destinatari

L'art. 13, par. 1, lett. e) richiede *"gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali"*. Indica chi può ricevere le immagini: l'impresa che gestisce o ospita il sistema (un responsabile del trattamento, che agisce su istruzione del titolare ai sensi dell'art. 28) e chi riceve le immagini dopo un episodio, per esempio l'autorità giudiziaria, le assicurazioni o un avvocato.

5 Le immagini sono visionate solo da RUOLI AUTORIZZATI ALLA VISIONE. Il sistema è gestito da NOME DEL FORNITORE, che agisce su nostra istruzione in base a un contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR. In caso di episodio possiamo comunicare le immagini pertinenti a DESTINATARI DOPO UN EPISODIO.

Art. 13, par. 1, lett. e), GDPR

Per esempio: ruoli come il responsabile della sicurezza della sede e l'amministratore; destinatari dopo un episodio come le forze di polizia o l'autorità giudiziaria, la nostra compagnia di assicurazione o il nostro avvocato.

6. Trasferimenti fuori dall'UE

L'art. 13, par. 1, lett. f) richiede, *"ove applicabile"*, l'intenzione di trasferire i dati verso un paese terzo e la garanzia usata. Verifica dove si trovano le registrazioni in cloud e i server per l'accesso da remoto. Se restano nell'UE, scrivilo.

6 Opzione A: le registrazioni sono conservate nell'UE e non sono trasferite fuori dall'UE. Opzione B: le registrazioni sono conservate da FORNITORE in PAESE. Il trasferimento si basa su DECISIONE DI ADEGUATEZZA O CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO; può ottenerne copia rivolgendosi a CONTATTO.

Art. 13, par. 1, lett. f), GDPR

Tieni l'opzione A o l'opzione B e cancella l'altra.

7. Per quanto tempo sono conservate le registrazioni

L'art. 13, par. 2, lett. a) richiede *"il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo"*. Indica un periodo fisso in ore e la regola per conservare più a lungo un filmato dopo un episodio. Secondo l'EDPB i danni si individuano di solito entro uno o due giorni, e *"Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 121).

7 Le registrazioni sono cancellate automaticamente dopo NUMERO DI ORE ore. Se la sede resta chiusa per più di un giorno, le registrazioni sono conservate fino a NUMERO DI ORE ore dopo la riapertura. Se entro questo termine si scopre un episodio, conserviamo solo il filmato pertinente fino a TERMINE PER LA CONSERVAZIONE DEL FILMATO e poi lo cancelliamo.

Art. 13, par. 2, lett. a), GDPR

Tieni la seconda frase solo se nei fine settimana o nei giorni festivi vale un periodo più lungo. Termine, per esempio: la chiusura dell'episodio, o la fine di un eventuale procedimento giudiziario.

ITALIA

Italia: conservazione

La FAQ attuale del Garante rimette il periodo al titolare: *"spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini"* (FAQ del Garante n. 5). Riprende il punto dell'EDPB per cui i periodi oltre le 72 ore richiedono motivazioni più forti, e l'esempio delle 24 ore per un piccolo esercizio commerciale. Il precedente provvedimento del 2010 fissava un limite di poche ore o al massimo 24 ore, fino a una settimana in casi particolari e con una verifica preliminare del Garante per periodi più lunghi (punto 3.4). Quel provvedimento è stato adottato prima del GDPR, in base alla versione precedente del Codice privacy.

8. I Suoi diritti

L'art. 13, par. 2, lett. b) richiede di indicare l'esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità. Indica i diritti che si applicano e come esercitarli. Per la videosorveglianza basata sul legittimo interesse si applica il diritto di opposizione (art. 21). Il diritto alla portabilità (art. 20) si applica solo ai trattamenti basati sul consenso o su un contratto, quindi di regola qui non si applica. La risposta è dovuta entro un mese (art. 12, par. 3).

8 Lei ha il diritto di chiederci l'accesso alle immagini che La riguardano (art. 15), la rettifica dei dati inesatti (art. 16), la cancellazione (art. 17) o la limitazione del trattamento (art. 18). Può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, all'uso delle telecamere basato sul nostro legittimo interesse (art. 21). Per esercitare questi diritti scriva a CONTATTO, indicando data, ora e luogo, così da poter trovare le immagini prima che siano cancellate. Rispondiamo entro un mese.

Art. 13, par. 2, lett. b), 12, par. 3, e da 15 a 21 GDPR

9. Consenso

L'art. 13, par. 2, lett. c) si applica solo se la base giuridica è il consenso. La videosorveglianza sul lavoro di regola non si basa sul consenso: secondo l'EDPB *"nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali"* (Linee guida EDPB 3/2019, punto 47). Usa la clausola solo se il consenso è davvero la base giuridica.

9 Opzione A: per la videosorveglianza non ci basiamo sul Suo consenso. Opzione B: può revocare il consenso in qualsiasi momento scrivendo a CONTATTO. La revoca non pregiudica l'uso delle immagini avvenuto prima.

Art. 13, par. 2, lett. c), GDPR

L'opzione A è il caso normale. Usa l'opzione B solo se il consenso è davvero la base giuridica.

10. Il diritto di proporre reclamo

L'art. 13, par. 2, lett. d) richiede di indicare *"il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo"*. L'autorità di controllo è l'autorità nazionale per la protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 77 si può proporre reclamo in particolare nello Stato in cui si risiede abitualmente, si lavora o si è verificata la presunta violazione.

10 Se ritiene che trattiamo le Sue immagini in modo illecito, può proporre reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato dell'UE in cui risiede abitualmente, in cui lavora o in cui si è verificata la presunta violazione. L'autorità competente per la nostra sede è NOME E INDIRIZZO DELL'AUTORITÀ.

Art. 13, par. 2, lett. d), e art. 77 GDPR

ITALIA

Italia: l'autorità

La pagina del Garante sul reclamo indica l'indirizzo *Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma* e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) *protocollo@pec.gpdp.it* (Garante, pagina sul reclamo).

11. Se i dati sono obbligatori

L'art. 13, par. 2, lett. e) richiede di indicare se fornire i dati è un obbligo legale o contrattuale e che cosa succede se non si forniscono. Scrivi che cosa accade in pratica: non c'è un obbligo di essere ripresi, ma le zone riprese non si possono usare senza essere ripresi.

11 Nessuna legge o contratto La obbliga a fornire immagini di sé. Le telecamere riprendono chiunque entri nelle zone indicate nella clausola 3.1. I visitatori che non vogliono essere ripresi possono ALTERNATIVA PER I VISITATORI.

Art. 13, par. 2, lett. e), GDPR

Per esempio: rivolgersi alla reception, fuori dalla zona ripresa. Cancella l'ultima frase se non c'è alternativa.

12. Decisioni automatizzate

L'art. 13, par. 2, lett. f) richiede di indicare se esiste un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22). Un semplice sistema di registrazione non prende decisioni. Se il sistema analizza le immagini in

automatico (per esempio riconoscimento facciale o rilevamento dei comportamenti), fermati e rivaluta: possono entrare in gioco le regole sulle categorie particolari di dati (art. 9) e la valutazione d'impatto (art. 35).

12 Le telecamere non prendono decisioni automatizzate che La riguardano e non le usiamo per la profilazione o il riconoscimento facciale.

Art. 13, par. 2, lett. f), GDPR

13. Informazioni per i dipendenti

ITALIA

Italia: che cosa va detto anche ai dipendenti

L'art. 4, comma 3, dello Statuto dei lavoratori consente di usare le informazioni raccolte con questi strumenti a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ma solo se al lavoratore è data *"adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli"* (legge 300/1970, art. 4, comma 3) e nel rispetto del Codice privacy. Indica come si accede alle immagini e se possono essere usate in ambito disciplinare. Se l'accordo sindacale o l'autorizzazione fissano limiti, riportali.

13 (IT) Le immagini sono visionate solo QUANDO SI VISIONANO LE IMMAGINI, da RUOLI, IN SEDE O DA REMOTO. Ogni accesso alle registrazioni è tracciato. Opzione A: le immagini possono essere utilizzate a fini connessi al Suo rapporto di lavoro, anche disciplinari, nei limiti dell'accordo o dell'autorizzazione. Opzione B: le immagini non sono utilizzate per valutare la Sua prestazione né a fini disciplinari.

Art. 4, commi 1 e 3, l. 300/1970

Quando, per esempio: dopo la segnalazione di un episodio. Visione da remoto solo se l'accordo o l'autorizzazione lo consente. Tieni l'opzione A o l'opzione B e cancella l'altra.

14. Cambio di finalità

L'art. 13, par. 3 richiede nuove informazioni prima di usare le immagini per una finalità diversa.

14 Se vorremo usare le immagini per una finalità non indicata in questa informativa, glielo comunicheremo prima di farlo.

Art. 13, par. 3, GDPR

Che cosa hanno deciso le autorità

Sanzionati, con l'art. 13 tra le violazioni

Il cartello di un'agenzia di autonoleggio non indicava il titolare né il periodo di conservazione, e l'informativa estesa non era disponibile: € 800, Garante per la protezione dei dati personali, 2026 (2026/IT/152). L'istituto nazionale di metrologia usava la videosorveglianza in fase di prova con 18 telecamere invece delle 10 concordate con i sindacati, senza informativa ai dipendenti, con un cartello di primo livello carente, senza informativa di secondo livello e senza valutazione d'impatto: € 10.000, Garante per la protezione dei dati personali, 2026; artt. 5, 6, 12, 13, 35 e 88 tra le violazioni (2026/IT/146). Pagine delle decisioni su Fino in inglese.

Sanzionati, con l'art. 88 tra le violazioni

H&M usava la videosorveglianza in diversi negozi italiani senza aver completato la procedura di accordo sindacale o di autorizzazione dell'Ispettorato prevista dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, e in alcuni negozi oltre i limiti dell'autorizzazione: € 50.000, Garante per la protezione dei dati personali, 2023 (2023/IT/121).

I dati sulle decisioni provengono da enforcementtracker.com (a cura di CMS) e da GDPRhub (noyb), con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), e dalle pubblicazioni delle autorità stesse; ogni pagina di decisione su Fino riporta i dettagli.

Fonti

GDPR, artt. 5, 6, 9, 12, 13, da 15 a 22, 28, 35, 77 e 88, testo italiano consolidato (EUR-Lex) • Usata per: Ogni voce dell'art. 13, diritti, reclamo, valutazione d'impatto, rapporti di lavoro

Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0 (testo italiano) • Usata per: Informazioni a livelli, contenuto e posizione del cartello, conservazione, finalità, consenso sul lavoro

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), art. 4 (Normattiva) • Usata per: Finalità, accordo sindacale o autorizzazione INL, informazione ai lavoratori

D.lgs. 196/2003 (Codice privacy), art. 114 (Normattiva) • Usata per: Collegamento tra la disciplina privacy e l'art. 4

D.lgs. 196/2003 (Codice privacy), art. 171 (Normattiva) • Usata per: Sanzione penale per la violazione dell'art. 4, comma 1

Garante, FAQ sulla videosorveglianza • Usata per: Cartelli, conservazione, datori di lavoro, telecamere finte, nessuna autorizzazione del Garante

Garante, provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (doc. web 1712680) • Usata per: Visibilità del cartello, divieto di riprese sulla prestazione lavorativa, vecchi limiti di conservazione

Garante, elenco DPIA, Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 (doc. web 9059358) • Usata per: Voce 5 dell'elenco

Garante, provvedimento del 28 maggio 2026 (doc. web 10259916) • Usata per: L'art. 4 come condizione di liceità

Garante, pagina sul reclamo (doc. web 4535524) • Usata per: Indirizzo per il reclamo

Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 • Usata per: Visione da remoto, log di accesso, aree di lavoro all'aperto